



COMUNE DI MONTOPOLI  
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Ordinanza Sindacale n° 106 del 30/05/2022

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.)**

**IL SINDACO**

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp.*);

**Atteso** che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;

**Ritenuto**, per quanto sopra, che per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

**Preso atto** dell'ultimo Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi;

**Considerato** al riguardo che:

- fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che per tanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
- si rende opportuno stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo di maggiore attività vettoriale, 1° giugno - 31 ottobre, fatti savi eventuali proroghe in relazione all'andamento climatico;

**Evidenziato** inoltre che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento) dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL territorialmente competenti;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

#### Visti:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### ORDINA

**a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento fino al 31 ottobre 2022 e a tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, agli operatori commerciali, ai gestori di attività produttive, ai proprietari e/o possessori qualsiasi titolo ovvero a chi abbia effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, ovvero e in generale a tutti quei contesti urbani ed extraurbani dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:**

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere** allo svuotamento dell'eventuale acqua contenuta in contenitori di qualsiasi tipo, curando che la loro sistemazione negli spazi e nelle aree sia fatta in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia e, ove impossibile, provvedere diversamente alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperschio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
3. **impedire** la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
4. **evitare** di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
5. **provvedere** al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
6. **evitare** ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
7. **pulire** fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
8. **svuotare** fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
9. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida, il cui utilizzo periodico è dettato dalla tipologia del prodotto usato, rilevabile dalle relative istruzioni d'uso e/o etichetta, e comunque da ripetere dopo ogni pioggia a prescindere dalla periodicità consigliata;
10. in alternativa al punto 9, **procedere** alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
11. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
12. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.
13. Per coloro che conducano a qualsiasi titolo **orti, vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari**, di eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso e di **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali in modo da ottemperare ai punti precedenti;
14. per coloro che abbiano l'effettiva condotta conducano e gestiscano **depositi e attività industriali/artigianali/commerciali**, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in particolare di **stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero**, nonché ai responsabili delle **aree di cantiere**:
  - di **adottare** tutti i provvedimenti efficaci per ottemperare ai punti precedenti per evitare che i materiali, contenitori e scavi permettano il formarsi di raccolte d'acqua, significativamente all'interno di materiali ovvero al di sopra di coperture estemporanei degli stessi (teli), in via permanente e dopo ogni pioggia;
  - di **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
15. per i visitatori e i gestori dei cimiteri:
  - **non lasciare** vasi e sottovasi pieni di acqua;
  - **non lasciare** nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti).
  - **non ostruire** le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui.
  - **riempire** i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica;

- **trattare** l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi.

#### **DISPONE**

- che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Centro, si provvederà ad emettere apposita ordinanza contingibile e urgente per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private;
- che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere comunque eseguiti solo in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Centro;
- che, in ogni caso, i trattamenti adulticidi non dovranno mai essere programmati a calendario.

#### **AVVERTE**

- che rimangono ferme la responsabilità civili e penali per le inadempienze alla presente ordinanza verso coloro che risultano avere titolo, sotto qualsiasi forma, per disporre legittimamente dei luoghi e degli ambiti verso le quali sono rivolte le azioni ordinate con il presente provvedimento;
- Che le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 in applicazione alle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e s.m.i., alla L.R. n. 81/2000 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000;

#### **INFORMA**

- Che le informazioni tecniche relative ai trattamenti potranno essere richieste al Servizio Ambiente presso il Settore III del comune, ovvero essere reperibili nel sito web del comune una volta pubblicate.

#### **RICORDA**

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data della notifica;

#### **DISPONE**

che il presente provvedimento sia  
trasmesso in copia a:

- Al Settore IV "LL.PP. e Patrimonio, presso la sede, per gli adempimenti legati alla manutenzione del patrimonio comunale;
- Comando della Polizia Municipale presso la sede;
- Alla Stazione Carabinieri presso la sede di San Romano (PEC: [tpi24016@pec.carabinieri.it](mailto:tpi24016@pec.carabinieri.it));
- All'Ufficio del Governo di Pisa (PEC: [protocollo.prefpi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpi@pec.interno.it));
- Al Comando provinciale VV.F. di Pisa (PEC: [com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it));
- Alla AUSL Toscana Centro (PEC: [prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it));

pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nella bacheca del sito web del comune per l'intero periodo di sua validità (fino al 31 ottobre 2022).

tutti per opportuna conoscenza e per eventuali ulteriori adempimenti di competenza, quali la sorveglianza sulla conduzione delle attività ordinate col presente provvedimento;

E' fatto obbligo chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa.

Il sindaco  
Giovanni CAPECCHI